Comune di ISOLA VICENTINA

Piano degli Interventi

Variante n. 3 -
Zone di attenzione idrogeologica e area D1/5_via S. Tomio

Deduzioni del Consiglio Comunale alle Osservazioni,
aggiornamento delle zone di attenzione
e adeguamento al parere di compatibilità idraulica del Genio Civile
Approvazione

Relazione ed estratti cartografici

Novembre 2013

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza
PIANIFICATORE TERRITORIALE
Sezione A
FERNANDO
LUCATO
n° 1510

AUA
ARCHITETTI URBANISTI ASSOCIATI

Cod. comm.	Nome file	Rev	Data	Estensori	Ver	App
ISL_07_PI	ISL_07_OP_relazioneDedos	00	13.11.2013	FL – LDC	FL	FL
	Progetto					
	Piano degli Interventi - Variante n. 3, Comune di Isola Vic.na					

1. P.I. Variante n. 3 – Deduzioni alle Osservazioni e approvazione 3
2. Aggiornamento Zone di Attenzione Idraulica 4
3. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica (pratica Genio Civile n. P31int/2013 – prot n. 450031, data 21.10.2013) 6
4. Aggiornamento dimensionamento 8

1. P.I. Variante n. 3 – Deduzioni alle Osservazioni e approvazione

La Variante n. 3 al Piano degli Interventi di Isola Vicentina è stato adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 29.07.2013

I contenuti riguardavano i seguenti due aspetti:

- Recepimento indicazioni nuovo PAI (G.U. n. 280 del 30.11.2012)
- Ampliamento zona produttiva D1/5, via S. Tomio

Durante il periodo di osservazione **NON sono pervenute osservazioni** all'Amministrazione Comunale ma sono intervenute modifiche alle zone di attenzione idraulica del PAI ed è stato acquisito il parere di compatibilità idraulica del Genio Civile, sentito il Consorzio di Bonifica.

La presente relazione recepisce l'aggiornamento del PAI e il parere di compatibilità idraulica

Gli elaborati del P.I. vengo conseguentemente modificati in seguito alla votazione del Consiglio Comunale.

2. Aggiornamento Zone di Attenzione Idraulica

Con la variante n. 3 al PI sono state recepite all'interno delle planimetrie del Piano degli Interventi le zone di attenzione definite dal nuovo PAI (G.U. n. 280 del 30.11.2012).

Successivamente all'adozione della variante n. 3 al PI, l'Autorità di Bacino ha modificato con Decreto segretariale n. 2432 del 25.09.2013 la carta della pericolosità idrogeologica relativa al territorio di Isola Vic.na riducendo le zone di attenzione idraulica.

Appare quindi opportuno, in sede di approvazione della variante n. 3 al PI, recepire la nuova perimetrazione delle zone di attenzione idraulica aggiornando le tavole del PI come di seguito evidenziato.

Aggiornamento Decreto segretariale n. 2432 del 25.09.2013 *Mosaico delle tavole 21- 36 -37 della Carta della pericolosità idraulica del P.A.I.* *con in grigio le zone di attenzione geologica*	*Aggiornamento Decreto segretariale n. 2432 del 25.09.2013* *PI : estratto tematismo zone di attenzione con evidenziate in viola le aree eliminate a seguito dall'aggiornamento del PAI*
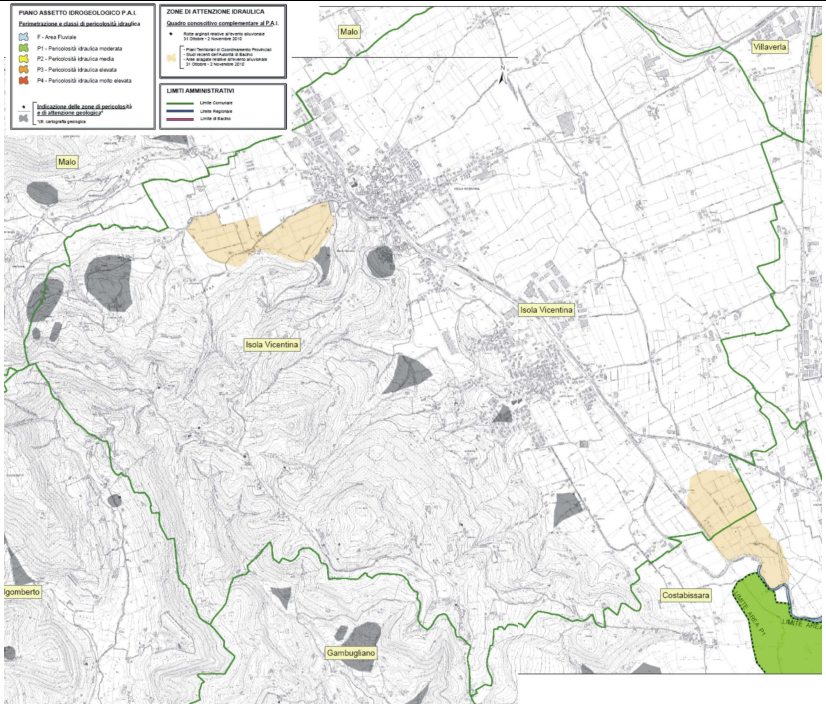	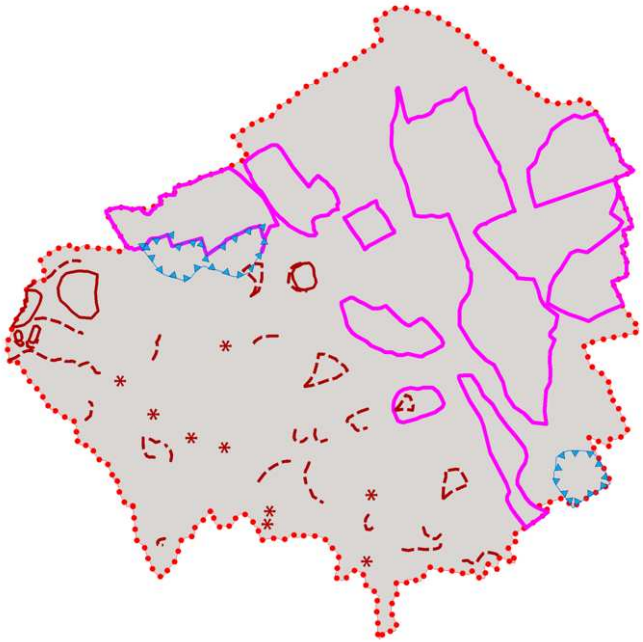

Estratto P.R.G./P.I. (adottato) *tematismo zone di attenzione*	**Estratto P.R.G./P.I. (proposta approvazione)** *tematismo zone di attenzione*
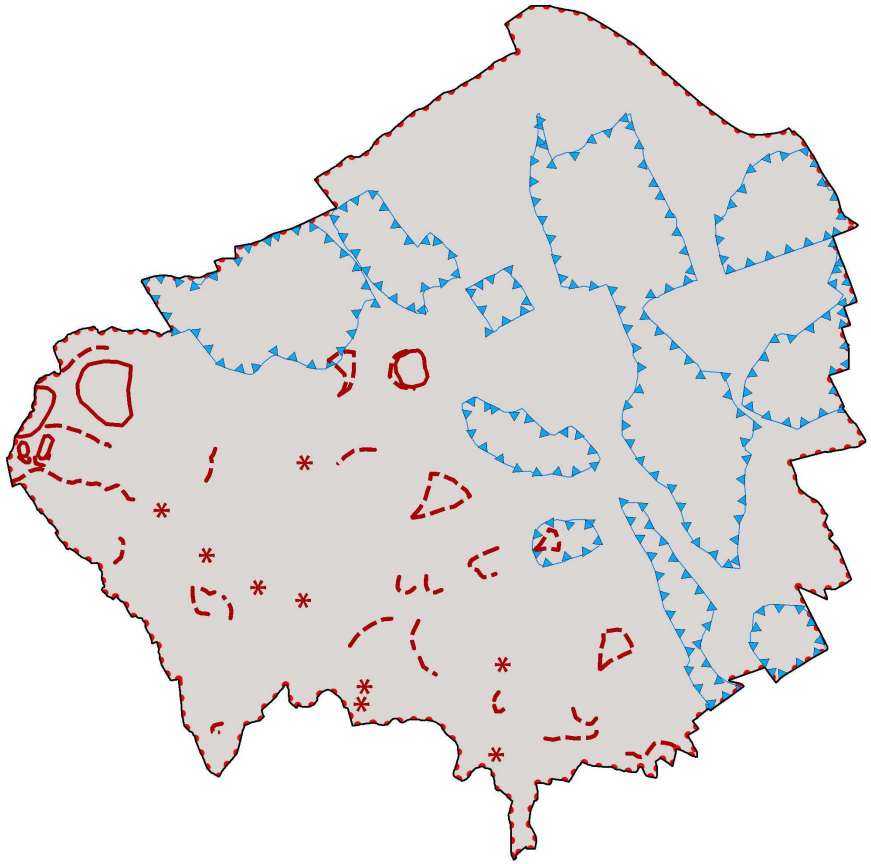	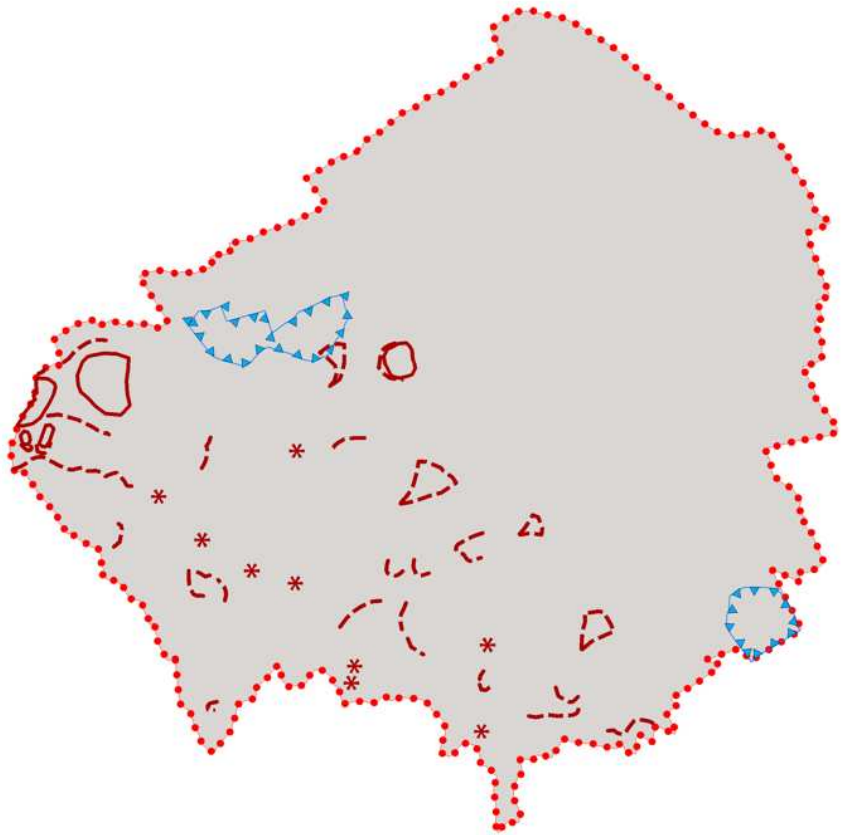

L'aggiornamento del PAI ha eliminato la maggior parte delle zone di attenzione idraulica, confermando parte dell'area compresa tra la zona collinare e via Proe (loc. Valdissera) e l'area in sinistra Orolo in territorio di Isola e di Costabissara.

3. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica (pratica Genio Civile n. P31int/2013 – prot n. 450031, data 21.10.2013)

La variante n. 3 al Piano degli Interventi è stata oggetto di specifico studio di compatibilità idraulica, trasmesso al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e al Genio Civile che hanno espresso i pareri di competenza:

- Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: parere prot. n. 14317 del 07.10.2013
- Genio civile: pratica Genio Civile n. P31int/2013 – prot n. 450031, data 21.10.2013

In recepimento delle prescrizioni espresse nel parere ai sensi della D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 - Allegato A "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – Modalità operative e indicazioni tecniche" si integra l'art. 28 con un richiamo esplicito al rispetto delle prescrizioni del Genio Civile e l'art. 55 bis "Misure compensative della mitigazione idraulica" delle NTO nel seguente modo:

Art. 28 – punto 2.1 – indicazioni particolari
(… omissis….)
L'intervento dovrà rispettare le prescrizioni di compatibilità idraulica del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica riportate all'art. 55bis delle presenti norme.
(… omissis….)

Art. 55 bis - Misure compensative delle mitigazione idraulica
(… omissis….)
Prescrizioni per le trasformazioni della var. 3 al PI (aree D1/5_via San Tomio) –

Parere Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (parere prot. n. 14317 del 07.10.2013)

1. Per tutte le aree soggette a trasformazione, prima della loro alterazione, nelle fasi successive dovranno essere preventivamente inviati allo scrivente Consorzio gli elaborati tecnici col dimensionamento e i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica in relazione anche alla definizione delle modalità di trasformazione dell'area interessata.
2. Il presente parere consta di una valutazione di massima della trasformazione territoriale proposta; pertanto ricadendo all'interno delle aree di attenzione idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della fase successiva al Piano, nonché l'analisi ed il riesame completo dello studio idraulico. *(Prescrizione superata dal Decreto Segretariale n. 2432 del 25.09.2013 che ha eliminato la zona di attenzione idraulica nell'area oggetto di intervento e del presente parere)*
3. E' necessario, nelle fasi successive allo scrivente piano, analizzare approfonditamente sia dal punto di vista idraulico che geomorfologica ogni singola area oggetto di intervento, al fine di adottare misure di mitigazione più idonee; si evidenzia inoltre che :
    - a fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall'utilizzo di meccanismi di filtrazione facilitata, lo scrivente, nel rispetto delle direttive regionali, per tute le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale soluzione precisa che:
        a. per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;
        b. il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a :
            i. permeabilità;
            ii. posizione della falda nella stagione umida;

iii. acclività del terreno;
iv. presenza di potenziali piani di slittamento;

c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che l'azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazione di invasi superficiali, inoltre come dall'All.to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 … " le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata"… anche con l'utilizzo di sistemi di filtrazione facilitata.

4. In riferimento alle caratteristiche tecniche delle misure di mitigazione, ai fini della sicurezza e del mantenimento dell'efficienza dell'invaso, dovrà pervenire allo scrivente un opportuno Piano di Manutenzione, recante le misure da adottare ai fini dell'ottimale funzionamento della laminazione.
5. Vista la fragilità idraulica della zona in oggetto, lo scrivente, ai fini della sicurezza idraulica dell'area medesima sconsiglia la realizzazione di piani interrati; deve comunque essere preso in considerazione quanto stabilito nelle NdA del PAI *(Quest'ultimo richiamo al PAI è superato dal Decreto Segretariale n. 2432 del 25.09.2013 che ha eliminato la zona di attenzione idraulica nell'area oggetto di intervento e del presente parere)*
6. Per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo di volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; prima dell'esecuzione di lavori, è necessaria l'acquisizione della specifica autorizzazione idraulica.
7. Nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della piena.
8. tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie.
9. Per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo di volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento.
10. ove si preveda lo scarico del sistema colante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza dello scrivente consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione della rete fognaria è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete;
11. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 6 m dal ciglio del canale; allo scrivente dovrà pervenire domanda di "concessione idraulica", ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc…) e/o provvedimenti di "autorizzazione idraulica", ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D 523/1904.

Parere Genio civile (pratica Genio Civile n. P31int/2013 – prot n. 450031, data 21.10.2013)

- per gli interventi inclusi nel Piano dovranno, per le opere di mitigazione idraulica, rispettarsi le indicazioni riportate nella scheda puntuale di intervento inserita nel cap. 10 dello studio di compatibilità idraulica;
- le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di urbanizzazione primaria;
- le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno esser vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.

4. Aggiornamento dimensionamento

Le deduzioni alle osservazioni, l'aggiornamento delle zone di attenzione del PAI e l'adeguamento al parere di compatibilità idraulica non comportano modifiche al dimensionamento del PI, che di seguito si riepiloga

a) Dimensionamento residenziale
Il saldo delle potenzialità di trasformazione ancora disponibili nel PAT dopo il primo PI, la variante numero 1-2010, la variante n. 2-2011 e la presente variante n. 3-2013 è rappresentato in tabella:

	PAT	PRG/PI	PI var. 1-2010	PI var. 2-2011	PI var. 3-2011 (approvazione)	Saldo
Volume residenziale	455.000 mc	- 80.000 mc	- 43.540 mc	- 22.060	0	309.490 mc

b) Dimensionamento produttivo
La variante n. 3 al PI comporta un'ulteriore potenzialità edificatoria produttiva di 12.122 mq per l'ATO n. 2

	PAT superfici produttive aggiuntive (mq)	PI variante n. 3	Saldo residuo produttivo
	Nuovo o ampliamento	Zona D	
ATO 2	12.000	12.122*	0

*entro limite flessibilità del 10% del dimensionamento (art. 5 del PAT)

c) Verifica del consumo di Superficie Agricola Utilizzata
La SAU ancora disponibile, dopo l'approvazione della variante n. 3 al PI, risulta essere:

SAU trasformabile da PAT:	171.884 mq
SAU utilizzata dal Primo PI	- 53.578 mq
SAU utilizzata dalla Variante n. 1	- 10.323 mq
SAU utilizzata dalla Variante n. 2	+11.633 mq
SAU utilizzata dalla Variante n. 3	- 11.139 mq
SAU trasformabile ancora disponibile	**+108.477 mq**